

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

Via Galliccioli, 4 – 24121 BERGAMO

☎ 035/385.111 **Fax** 035/385.245

e-mail: protocollo@pec.ats-bg.it

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DI INVII DI
CORRISPONDENZA NON MASSIVA PER L'ATS DI BERGAMO**

PER IL PERIODO DI

11 MESI

INDICE

- Art. n. 1: Oggetto del servizio
- Art. n. 2: Durata del contratto
- Art. n. 3: Modalità di esecuzione del servizio
- Art. n. 4: Fabbisogni
- Art. n. 5: Condizioni economiche
- Art. n. 6: Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore
- Art. n. 7: Ordini, fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. n. 8: Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)
- Art. n. 9: Controlli sul servizio
- Art. n. 10: Penali
- Art. n. 11: Responsabilità e polizza assicurativa
- Art. n. 12: Risoluzione del contratto
- Art. n. 13: Recesso unilaterale
- Art. n. 14: Cauzione definitiva
- Art. n. 15: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore
- Art. n. 16: Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
- Art. n. 17: Subappalto
- Art. n. 18: Cessione del credito
- Art. n. 19: Esecuzione del contratto
- Art. n. 20: Efficacia del contratto
- Art. n. 21: Stipulazione del contratto
- Art. n. 22: Qualificazione del contratto
- Art. n. 23: Sospensione
- Art. n. 24: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:
 - rischi specifici e documento unico di valutazione dei rischi
- Art. n. 25: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
- Art. n. 26: Clausole di legalità / integrità
- Art. n. 27: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
- Art. n. 28: Controversie – Foro competente
- Art. n. 29: Disposizioni finali e di rinvio

Art. n. 1 – Oggetto del servizio

L'oggetto della gara sono i servizi postali di raccolta, smistamento, trasporto e consegna al destinatario di invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero, compresa la gestione degli esiti (corrispondenza non consegnata al destinatario) e la gestione delle ricevute di ritorno, come di seguito dettagliato:

- Invii di corrispondenza ordinaria;
- Invii raccomandati (di seguito anche “raccomandate”);
- Avvisi di ricevimento di raccomandate;

occorrenti all'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.

Sono escluse dall'appalto le notificazioni di atti a mezzo posta disciplinate dalla L. 890/1982.

Le modalità di esecuzione del servizio da erogare sono quelle indicate nell'art. 3 del presente Capitolato.

Il valore stimato dell'appalto è definito in € 39.000,00 (IVA esclusa)

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (zero).

Art. n. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 11 mesi, con decorrenza prevista a conclusione della presente procedura.

Durante il periodo di esecuzione del contratto è in facoltà dell'ATS, in caso di provata impossibilità per l'appaltatore di svolgere i servizi richiesti, di approvvigionarsi sul libero mercato, senza che dall'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di risarcimento o indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'ATS di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

E' tuttavia facoltà dell'ATS dare inizio al rapporto in data successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara.

Art. n. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Ai contratti mediante i quali l'aggiudicatario affida a terzi subcontraenti prestazioni riconducibili anche ad una sola delle fasi del servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) e al franchising si applica l'art. 106, comma 3, lettera c-bis del codice dei contratti pubblici, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

3.1 - Tempi, luoghi e modalità di raccolta degli invii.

Gli invii oggetto dell'appalto dovranno essere raccolti giornalmente presso i seguenti uffici dell'ATS (c.d. “punti di pick up”):

UFFICIO	INDIRIZZO	Frequenza settimanale della raccolta
Ufficio posta / protocollo - Sede legale	Via Gallicciolli, 4 24121 BERGAMO BG	5 (tutti i giorni non festivi da lunedì a venerdì)
Borgo Palazzo / portineria	Via Borgo Palazzo, 130 24125 BERGAMO BG	5 (tutti i giorni non festivi da lunedì a venerdì)

Treviglio (DIPS)	Via Rossini, 1 24047 TREVIGLIO BG	2
Romano di Lombardia (DIPS)	Via Cavagnari, 5 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG	2
Romano di Lombardia (DV)	Via XXV aprile, 1 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG	1
Bonate Sotto (DIPS e DV)	Via Garibaldi, 15 24040 BONATE SOTTO BG	2
Trescore Balneario (DIPS e DV)	Via Ospedale, 38 24069 TRESORE BALNEARIO BG	2
Zogno (DIPS e DV)	Piazza Belotti 1/3 24019 ZOGNO BG	1
Albino (DIPS e DV)	Viale stazione, 26/a 24021 ALBINO BG	2
Clusone (DIPS)	Via Somvico, 2 24023 CLUSONE BG	1

La raccolta avverrà con la frequenza indicata nella tabella sopra riportata entro le ore 12.00, salvo diversi accordi con i referenti dei singoli punti di pick up.

L'ATS si riserva la facoltà di modificare le tempistiche e le sedi di raccolta indicate, in ragione di una diversa organizzazione dei servizi aziendali.

L'ATS provvederà a consegnare al fornitore la corrispondenza in buste chiuse, riportanti l'indicazione del destinatario e l'indirizzo di consegna. La corrispondenza sarà suddivisa per tipologia di spedizione (posta ordinaria, posta raccomandata) a cura dell'ATS ed elencata in apposite distinte, gestite tramite il sistema telematico del fornitore e riportanti il numero degli invii. L'amministrazione non dovrà provvedere alla suddivisione della corrispondenza per peso, per dimensione o per luogo di destinazione, né all'apposizione di affrancature, marcature, impronte o codici a barre, e non potranno essere aggiunte nuove o ulteriori incombenze a carico del committente. L'Appaltatore metterà a disposizione contenitori richiudibili nei quali saranno inseriti i diversi tipi di corrispondenza pronta per la raccolta.

Il personale della società appaltatrice dovrà essere riconoscibile per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale, recante almeno una fotografia, nome e cognome. Il personale di ATS incaricato di consegnare all'appaltatore la corrispondenza in partenza è autorizzato a richiedere un documento di identificazione alla persona che procede al servizio di pick up. In caso di constatazione di incongruenze, false dichiarazioni sulla identità o altra circostanza idonea ad ingenerare dubbi sulla corretta gestione della corrispondenza da parte dell'Aggiudicatario, il personale dell'Amministrazione non procederà alla consegna degli invii, riservandosi di far valere nei confronti dell'Aggiudicatario tutti i diritti derivanti da eventuali danni subiti per il ritardo conseguente, nonché le penali di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

All'atto del pick-up, l'aggiudicatario controfirma una distinta di presa in carico della corrispondenza, precedentemente compilata da personale dell'ufficio mittente, quale documento di presa in carico della corrispondenza. Le distinte delle raccomandate, debitamente timbrate e controfirmate

dall'appaltatore, costituiscono ricevuta di accettazione e di spedizione (cioè la prova che la raccomandata è stata affidata all'operatore che svolge il servizio postale).

L'aggiudicatario provvede immediatamente a verificare che gli invii indicati nella distinta di presa in carico siano esattamente corrispondenti con quanto effettivamente preso in carico, provvedendo a segnalare puntualmente le eventuali anomalie riscontrate. Contestualmente l'aggiudicatario verifica che gli invii oggetto del pick-up siano opportunamente confezionati secondo gli standard di confezionamento che ne permettono la successiva postalizzazione.

Entro il termine di n. 2 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione, l'aggiudicatario rende disponibile un flusso di dati con indicazione delle comunicazioni accettate ed eventualmente di quelle rifiutate (riportando la relativa motivazione), specificando le relative date di pick-up e di accettazione/rifiuto.

3.2 – Smistamento, trasporto, distribuzione degli invii di corrispondenza e gestione degli invii inesitati

L'Aggiudicatario effettuerà tutta l'attività necessaria (pesatura dei singoli invii, eventuale suddivisione per luogo di destinazione, eventuale apposizione di affrancature, impronte, etichette, codici a barre, ecc.) per assicurare la consegna degli invii ai rispettivi destinatari.

Tempi di consegna di invii di corrispondenza ordinaria

- consegna da effettuare entro il 4° giorno lavorativo successivo alla raccolta presso ATS;

Tempi di consegna (o tentata consegna) di invii raccomandati

- consegna entro il 3° giorno lavorativo successivo alla raccolta presso ATS, se la località di destinazione è situata in area metropolitana o in comune capoluogo di provincia;
- consegna entro il 4° giorno lavorativo successivo alla raccolta presso ATS se la località di destinazione è situata in comune non rientrante in Area metropolitana e diverso da capoluogo di provincia.

Si precisa che per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.

Gestione anomalie nel processo di smistamento, trasporto e distribuzione degli invii

In caso di corrispondenza smarrita, rubata, deteriorata o manomessa, l'aggiudicatario deve fornire alla Stazione Appaltante, nel termine di n. 10 giorni lavorativi, tutte le informazioni utili sulla casistica riscontrata, al fine di consentire la corretta gestione delle anomalie.

Ove presente, il cartaceo deve essere restituito all'ufficio territoriale mittente, accompagnato da apposita distinta di riconsegna delle anomalie per consentire le successive fasi di lavorazione.

Gestione degli avvisi di ricevimento e degli invii inesitati

L'appaltatore provvederà alla restituzione ad ATS di:

- eventuali Avvisi di ricevimento delle Raccomandate;
- i plichi inesitati di Raccomandate;
- i plichi inesitati di Posta Ordinaria.

Per ciascuna riconsegna del cartaceo di ritorno, l'aggiudicatario deve preparare, in duplice copia, una distinta di accompagnamento della corrispondenza da restituire (distinta di riconsegna), con la lista di dettaglio delle comunicazioni di ritorno riconsegnate (distinte almeno per tipologia di invio), che funga anche da documento di accettazione/presa in carico da parte del Mittente, garantendo l'esatta corrispondenza tra cartaceo delle comunicazioni di ritorno e distinta di accompagnamento. La distinta di riconsegna deve essere controfirmata dal Mittente che riceve la corrispondenza. Eventuali anomalie devono essere indicate sulla distinta controfirmata.

Ciascun plico riconsegnato dovrà riportare la motivazione della mancata consegna (es.: respinto/rifiutato, compiuta giacenza, destinatario deceduto, trasferito, emigrato, sconosciuto, irreperibile, Indirizzo inesistente, errato, altre motivazioni).

3.3 - Servizio di tracciatura

Limitatamente alla Posta Raccomandata nel territorio nazionale, l'aggiudicatario si impegna ad offrire un servizio di tracciatura tale da permettere alla ATS la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per codice identificativo univoco (codice a barre) della comunicazione, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante Sito web e/o tramite numero verde gratuito.

In tutti i casi di mancata consegna della Corrispondenza per motivi non imputabili al Fornitore (indirizzo insufficiente, destinatario sconosciuto, rifiuto della Corrispondenza, ecc.), e nel caso degli Avvisi di ricevimento della Posta Raccomandata, l'aggiudicatario, entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal termine per la consegna, dovrà mettere a disposizione della ATS un flusso di dati riguardanti detta documentazione cartacea e dovrà provvedere alla restituzione al punto di pick up mittente della documentazione cartacea.

Accedendo al portale dedicato, gli operatori dell'ATS, preventivamente individuati, dovranno poter visualizzare opportuni report contenenti al minimo le seguenti informazioni: nome e cognome del destinatario, data e luogo di prelievo, luogo di destinazione, tipologia di documento, codice identificativo univoco (codice a barre), CAP nonché tutte le successive informazioni sullo stato di evasione dell'inoltro della corrispondenza, ivi comprese le motivazioni della mancata consegna.

Il codice a barre associato al destinatario deve essere reso disponibile tramite portale attraverso un report giornaliero estraibile. L'aggiudicatario dovrà rendere disponibile – attraverso il portale dedicato – report, almeno con frequenza mensile, riepilogativi e rielaborabili con i dati e le informazioni disponibili sul portale. Tutti i report visualizzati dovranno essere esportabili dagli operatori dell'ATS in formati di larga diffusione: csv, txt, xls(x).

Ogni fine mese l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le scansioni degli invii raccomandati, in un formato che consenta di effettuare ricerche, riferite alle postalizzazioni del mese precedente.

3.4 - Servizio di giacenza delle raccomandate

Limitatamente alla Posta Raccomandata nel territorio nazionale, l'aggiudicatario si impegna a:

1. effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui l'aggiudicatario non fosse in condizione di consegnare l'invio al destinatario per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, l'aggiudicatario è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta postale del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la Corrispondenza in giacenza. Qualora il punto di giacenza non sia presente nel Comune di consegna, l'aggiudicatario dovrà assicurare un servizio di consegna della giacenza al Destinatario su appuntamento concordato tramite numero di telefono presente sull'avviso di giacenza;
2. assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari e non superiore a 40 giorni solari, decorrenti dalla data di recapito dell'avviso di giacenza.

Le spedizioni non giunte a buon fine dovranno essere rese allo stesso ufficio territoriale mittente entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di giacenza, specificando chiaramente la causale della mancata consegna, senza alcuna esposizione di costi aggiuntivi.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali motivazioni in uso per le comunicazioni non consegnate al destinatario:

- Respinto/Rifiutato; - Deceduto; - Trasferito; - Indirizzo inesistente; - Indirizzo insufficiente; - Indirizzo errato; - Sconosciuto (destinatario); - Irreperibile; - Compiuta giacenza; - Altre motivazioni.

In particolare, l'appaltatore deve acquisire tutte le informazioni utili (date incluse) per descrivere le cause della mancata consegna al destinatario. I resi ingiustificati saranno considerati inadempimento contrattuale ed oggetto di applicazione di penale.

3.5 – Servizi di governo della fornitura e Referente dell'impresa aggiudicataria

Per la segnalazione da parte di ATS delle anomalie riscontrate nel corso dell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario indicherà una casella di posta elettronica e un numero di telefono presidiati nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00 in tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato. Tale contatto telefonico deve essere raggiungibile mediante un numero verde o un numero a tariffazione ordinaria. È assolutamente vietato fornire un numero telefonico a tariffazione speciale (199, 899 ecc).

Gli operatori incaricati di presidiare la casella di posta elettronica e l'utenza telefonica prenderanno in carico le segnalazioni ricevute, svolgeranno i necessari approfondimenti, interverranno per la risoluzione delle criticità riscontrate e forniranno al richiedente, senza ritardo, informazioni sullo stato avanzamento e sulla chiusura delle anomalie.

L'Aggiudicatario è tenuto, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, a trasmettere per iscritto all'ATS il nominativo e l'indirizzo, comprensivo obbligatoriamente di posta elettronica ordinaria e certificata, del Responsabile coordinatore dell'appalto, cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni che avranno effetto dalla data di ricezione. Ogni successiva variazione inerente il Responsabile coordinatore dell'appalto dovrà essere comunicata tempestivamente all'ATS.

Il Responsabile coordinatore di cui sopra, che si rapporterà direttamente con il preposto designato dall'ATS (Direttore dell'esecuzione del contratto), dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione delle attività oggetto dell'appalto.

Detto operatore è responsabile della conduzione di tutti i servizi appaltati e dei relativi risultati; per assicurare l'assolvimento delle responsabilità connesse all'incarico rivestito, l'aggiudicatario dovrà pertanto garantirgli le risorse necessarie per garantire tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

La mancata indicazione del Responsabile e/o dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, così come il mancato tempestivo aggiornamento delle informazioni, costituiranno inadempienza contrattuale.

Art. n. 4 – Fabbisogni

I quantitativi e le tipologie di invii di corrispondenza che si prevedono necessari sono indicati nella tabella A allegata al presente capitolato; essi sono stimati secondo i dati storici in possesso di ATS e non possono essere considerati vincolanti per l'Amministrazione, poiché possono variare in funzione di circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà di ATS. Pertanto, il fornitore non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta nel caso il fabbisogno effettivo risultasse inferiore a quello stimato.

Art. n. 5 – Condizioni economiche

I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando i prezzi offerti, come risultanti dall'Offerta economica, ai quantitativi di servizi effettivamente prestati.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali suindicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni

relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Si informa che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dall'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Si fa presente che la fattura, per essere liquidata, dovrà necessariamente riportare i seguenti dati: identificativo dell'ordine, data di emissione, identificativo del mittente (codice univoco ufficio) preceduto e seguito da # senza alcuno spazio. In caso di difetto degli elementi citati, la fattura sarà respinta.

E' stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'aggiudicatario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al comma successivo.

Il Responsabile del procedimento, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria terrà conto dell'Indice Istat FOI, al netto dei tabacchi, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'aggiudicatario la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'aggiudicatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1644, primo comma, del Codice Civile.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna *annualità*.

Art. n. 6 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni

caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario si impegna a:

- acquistare e fornire, senza oneri aggiuntivi a carico di ATS, gli accessori a completamento delle buste, quali ad esempio avvisi di ricevimento e tutto quanto altro sia occorrente agli invii per ogni tipologia di spedizione prevista;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ATS e, nel caso si renda opportuno, a partecipare a riunioni per la definizione di apposite istruzioni operative;
- comunicare tempestivamente all'ATS le variazioni eventualmente intervenute in relazione alla propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto o che abbiano potenziale influenza sulla stessa.

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

La modifica di leggi e regolamenti, così come la revoca o l'annullamento di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell'Aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dovranno essere immediatamente comunicati all'ATS e costituiranno motivo sufficiente per l'interruzione della prestazione e la risoluzione del contratto. Nel caso di revoca o di annullamento di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti verranno applicate le penali di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

In ogni caso è preciso obbligo dell'Aggiudicatario comunicare tempestivamente all'ATS tutti gli eventuali atti di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale, ricevuti ai sensi del provvedimento dell'Autorità di regolamentazione previsto dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 261/1999.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente capitolato, dagli allegati, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- ad adempiere a tutti gli obblighi descritti e contenuti nel presente Capitolato;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto, per l'esercizio della sua attività;
- a continuare le prestazioni oggetto del presente Capitolato con i nuovi soggetti giuridici subentranti per la durata residua, in caso di presa in carico della funzione, nell'ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 22/2021 ed eventuali successive disposizioni;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato.

L'Appaltatore si impegna:

- a utilizzare personale dotato di adeguata competenza tecnica ed esperienza professionale in ragione del ruolo a cui sarà destinato;
- a retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere

tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;

- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria);

- ad assicurare che il personale addetto all'appalto sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della Amministrazione, di assoluta fiducia e provata riservatezza e a sostituirlo anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
- a garantire che il personale addetto al servizio sia in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- ad individuare un Responsabile coordinatore dell'appalto di comprovata esperienza nel settore di cui al presente Capitolato.

Art. n. 7 – Ordini, fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intera fornitura è regolamentata dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione del servizio, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Gli ordini di acquisto saranno effettuati dall'ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici.

Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le Regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[l/e government/amministrazioni pubbliche/acquisti pubblici in rete apir/nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche nso/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-)

Con cadenza mensile l'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica**, debitamente corredata dai giustificativi dei servizi effettuati.

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici dell'ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS di Bergamo
Codice IPA:	atsb
Codice Univoco Ufficio:	7ZRYRC
Nome dell'Ufficio:	Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	04114400163
Partita IVA:	04114400163

Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) – ove previsto.

Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l'ATS di Bergamo e l'Impresa.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali l'aggiudicatario fosse debitore.

L'ATS di Bergamo non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione dei servizi.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. n. 8 – Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Per la disciplina della clausola T&T si deve fare riferimento alle DDGR n. XI/5408/2021 e n. XI/6605/2022.

Art. n. 9 – Controllo sul servizio

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave inadempimento, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica e le informazioni relative alla formazione sulla prevenzione incendi ove richiesto.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore dovrà vestire nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro, qualora si rechi presso l'ATS e, laddove richiesto e secondo i tipi di servizi prestati, dovrà indossare divise ordinate e pulite.

A tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'appaltatore, inoltre, è fatto obbligo di recare una tessera di riconoscimento apposta in modo visibile, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, qualora si rechi presso l'ATS.

L'Appaltatore è obbligato a dotare tutto il proprio personale di tutti i D.P.I. e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, nonché assicurare la richiesta protezione all'operatore.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Il giudizio delle persone incaricate dall'Amministrazione, sulla qualità ed accettabilità dei servizi richiesti, sarà inappellabile.

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 10 – Penalità

Per la caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente Capitolato non potranno essere sospese. Pertanto, l'operatore economico assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La mancata esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria, ove costituita.

L'ATS – fatta salva eventuale richiesta di risarcimento per il maggior danno cagionato dall'inadempienza e previa contestazione formale della stessa - si riserva di applicare le penali sotto descritte nonché di avvalersi di quanto previsto dagli artt. 12 [Risoluzione del contratto] e 13 [recesso unilaterale] del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario terrà inoltre indenne il Committente ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da questo espressamente incaricati, derivante da errori di marcatura imputabili all'Aggiudicatario stesso.

Qualora l'Aggiudicatario non esegua in tutto o in parte i servizi previsti o ritardi lo svolgimento degli interventi senza giusto motivo, l'ATS potrà fare eseguire il servizio ad altra società, addebitando all'Aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

In caso di negligente esecuzione degli obblighi contenuti nel presente capitolato, l'Aggiudicatario sarà tenuto a porvi rimedio con tempestività, iniziando gli interventi correttivi entro il giorno successivo alla diffida, che potrà essere trasmessa anche a mezzo pec o posta elettronica ordinaria.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'ATS procederà alla formale contestazione dell'inadempimento mediante PEC nei confronti della quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 4 gg lavorativi dal ricevimento della PEC.

La mancanza di controdeduzioni, ovvero la produzione di controdeduzioni fuori termine ovvero ancora la mancata accettazione da parte della Amministrazione delle stesse comporterà l'applicazione di penali, previa comunicazione all'aggiudicatario.

L'ammontare della penale varia secondo la gravità dell'inadempimento accertato, più precisamente:

- ✓ applicazione di una penale fino a € 100,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio per cause imputabili direttamente all'Appaltatore. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza della difformità, sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di capitolato.

- ✓ applicazione di una penale sino ad un massimo di € 50/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste dal presente CSA. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza dell'inadempimento, sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere regolare;

- ✓ applicazione di una penale fino a € 100/prestazione nel caso in cui l'Aggiudicatario esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e dalle richieste dell'Amministrazione. Verrà applicata la citata penalità per ogni prestazione difforme;

- ✓ applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi;

- ✓ applicazione di una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell'Aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'Aggiudicatario, indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo, è assoggettato al diritto dell'ATS di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti - a qualunque titolo - alla condotta inadempiente perseguita.

Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sedi di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

Art. n. 11 – Responsabilità e polizza assicurativa

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'ATS sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Con la stipula del contratto e per tutta la sua durata, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da polizza che dovrà essere rinnovata con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la sua risoluzione.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. n. 12 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di due penalità nell'arco contrattuale anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ciascuna Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto del servizio non autorizzato dalle Amministrazioni;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 13 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ciascuna Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. giusta causa;
- c. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- d. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- e. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- f. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- g. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

Art. n. 14 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00 =, o altra percentuale in base allo sconto praticato. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, se richiesta, determina la decadenza del contratto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

Art. n. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare all'Amministrazione, fornendo i relativi recapiti. Questa si rivolgerà direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Art. n. 16 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorso i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 17 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, nella misura massima del 40%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato.

Infine in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 18 – Cessione del credito

Con delibera n. 480/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, l'ATS di Bergamo ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art. n. 19 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede ciascuna Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ogni Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 20 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per le Amministrazioni lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 21 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale), una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

L'imposta di bollo a carico del fornitore va assolta in modalità virtuale previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta dell'ATS:

- la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 12;
- altra eventuale documentazione richiesta.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

Art. n. 22 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Art. n. 23 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 24 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, a garantire condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Agenzia contraente da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

L'Amministrazione darà indicazioni all'aggiudicataria in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Tutti i datori di lavoro coinvolti, compresi eventuali subappaltatori sono chiamati a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate ed a coordinarsi al fine di evitare i possibili rischi derivanti dalle interferenze delle attività durante l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro delle Amministrazioni è disponibile sui relativi siti internet.

Art. n. 25 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 26 – Clausole di legalità/integrità

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 52/2016), accessibile sui siti internet aziendali (www.ats-bg.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS (delibera n. 397 del 28.04.2022).

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

L'aggiudicatario ha altresì sottoscritto la clausola T&T di cui al precedente art. 8.

Art. n. 27 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS di Bergamo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Per assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario potrà venire a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario, di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati di cui all'art. 6 del citato Regolamento UE 2016/679, del cui trattamento è titolare l'ATS. Pertanto, l'ATS, nella sua veste di titolare del trattamento, nominerà, quale responsabile del trattamento dei dati personali, l'aggiudicatario del servizio.

Il Responsabile del trattamento dovrà ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti e dovrà seguire le ulteriori istruzioni che il Titolare, anche alla luce dell'art. 24 comma 1 del citato regolamento comunitario, riterrà doveroso definire ed impartire in ragione delle specificità del servizio offerto.

In particolare, l'operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;

4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc.) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Al "sub-responsabile", ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 28, sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto/atto di designazione prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento comunitario.

Art. n. 28 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede l'Amministrazione, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice **non** potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 29 – Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 29 articoli redatti su complessive 23 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 28 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

All.1 - Tabella A fabbisogni